



**TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Giudice Designato dott. Gaetano Guglielmo

Visti gli atti del procedimento n. 123-1/2024 P.U. relativo al ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore, depositato ai sensi degli artt. 67 ss. CCII, nell'interesse di LOFFREDO CATERINA, in atti generalizzata;

esaminata la relazione particolareggiata redatta del professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi e dato atto che la proposta è corredata dalla documentazione di cui all'art. 67 comma 2 CCII;

rilevato che la relazione del gestore della crisi contiene le indicazioni di cui all'art. 68 comma 2 CCII;

considerato che non ricorrono, inoltre, come dedotto ed attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 C.C.I., atteso che il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; quanto agli ulteriori due presupposti ostativi indicata dalla norma, attinenti alle colpa grave o malafede nella causazione del sovraindebitamento ed al compimento di atti in frode, essi rilevano in questa fase solo quanto ne risulti l'immediata evidenza, dovendo essere viceversa accertati nel pieno contraddittorio delle parti nell'ambito del giudizio di omologa;

-che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento della proponente;

- che la proponente riveste la qualità soggettiva di "consumatore", ovvero "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ai tipi regolati dai capi III, IV, e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali" (art. 2 co. 1 lett. e) CCII);

-che sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27 co. 2 C.C.I. (cui fa rinvio l'art. 68 C.C.I.), che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza all'ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali che si presume coincidente per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con il luogo di residenza o il domicilio;

-che il gestore della crisi ha inoltre attestato, ai sensi dell'art. 69 co. 2 lett. c) C.C.I., la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda del debitore e la fattibilità del piano, fornendo un quadro sufficientemente preciso e trasparente della situazione reddituale e patrimoniale del debitore, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei

creditori), sia con riferimento alle componenti patrimoniali positive (beni ed entrate personali e del nucleo familiare).

Alla luce della documentazione prodotta e delle conclusioni del professionista designato, non si ravvisano allo stato ragioni ostative sul piano dell'ammissibilità giuridica alla fissazione dell'udienza di omologa.

P.Q.M.

Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti l'udienza del **17 dicembre 2024 ore 10,30**.

Dispone che la proposta ed il piano, ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi sul sito *internet* istituzionale del Tribunale di Avellino e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria.

Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti.

Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi dalla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi.

Assegna al gestore della crisi successivo termine di giorni dieci, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente.

Dispone il divieto per il debitore di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Si comunichi alla ricorrente e al gestore della crisi.

Avellino, 21-10-2024



Il Giudice  
*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 22 OTT. 2024

IL CANCELLIERE  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO

De Iasi Davide  
*[Handwritten signature]*